

REGOLAMENTO (CE) N. 1157/2003 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2003

recante modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari e che deroga a questo regolamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 787/2003 ⁽⁴⁾, stabilisce tra l'altro le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei regimi di importazione previsti nell'ambito degli accordi europei tra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e taluni paesi dell'Europa centrale e orientale, dall'altro. Per attuare le concessioni previste dalla decisione 2003/286/CE del Consiglio, dell'8 aprile 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra ⁽⁵⁾, è opportuno aprire nuovi contingenti tariffari di importazione o aumentare alcuni dei contingenti esistenti.

(2) La decisione 2003/285/CE del Consiglio ⁽⁶⁾, che ha approvato il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Ungheria, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo, ha abrogato il regolamento (CE) n. 1408/2002 del Consiglio ⁽⁷⁾. È quindi necessario sostituire i rinvii fatti a tale regolamento nel regolamento (CE) n. 2535/2001.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU L 115 del 9.5.2003, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU L 102 del 24.4.2003, pag. 60.

⁽⁶⁾ GU L 102 del 24.4.2003, pag. 32.

⁽⁷⁾ GU L 205 del 2.8.2002, pag. 9.

(3) La decisione 2003/465/CE del Consiglio, del 16 giugno 2003, concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia per taluni prodotti agricoli ⁽⁸⁾, prevede tra l'altro alcune modifiche dei contingenti di importazione di formaggi nella Comunità. L'accordo prevede altresì di sostituire il metodo di gestione di tali contingenti, che si basa attualmente sul rilascio di certificati IMA 1 come descritto nel capo III del titolo 2 del regolamento (CE) n. 2535/2001, con una gestione basata esclusivamente sul titolo di importazione, come previsto al titolo 2, capo I, dello stesso regolamento.

(4) Occorre aggiornare i dati relativi all'organismo preposto al rilascio in Canada, indicati nell'allegato XII del regolamento (CE) n. 2535/2001.

(5) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2535/2001.

(6) A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2535/2001, le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni di ogni semestre. Per permettere la corretta attuazione del presente regolamento e garantire che tutti gli operatori interessati dispongano di dieci giorni per poter presentare domanda per il secondo semestre del 2003, occorre prevedere una deroga a tale articolo.

(7) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2535/2001, il richiedente di un titolo di importazione deve essere stato preventivamente riconosciuto dall'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito. Occorre derogare alle disposizioni di tale articolo e dell'articolo 11 per gli operatori che desiderino accedere, nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2003, ai contingenti previsti nell'accordo con la Norvegia.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

⁽⁸⁾ GU L 156 del 25.6.2003, pag. 48.